



**ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERCELLI**

REGOLAMENTO

aggiornato alla luce delle modifiche introdotte dalla l. 98/2013

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento (comprensivo degli allegati A, B e C) disciplina l'organizzazione, il funzionamento ed il procedimento applicati dall'Organismo di mediazione (d'ora in avanti ODM) del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli (d'ora in avanti COA). Il regolamento è applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le Parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le Parti.
2. Il regolamento si applica, in quanto compatibile, anche ai procedimenti di mediazione disciplinati da leggi speciali.

Art. 2

Domanda di mediazione

1. La domanda di mediazione deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'organismo e delle Parti;
- b) i dati identificativi di colui che, eventualmente, parteciperà e rappresenterà la Parte sul piano sostanziale nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;
- c) una descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
- d) l'indicazione del valore della controversia, che va determinato a norma del codice di procedura civile;
- e) i dati identificativi dell'avvocato che assiste la Parte istante;
- f) i dati identificativi degli altri professionisti e/o delle persone di fiducia non ricomprese tra quelle di cui alle lettere b) ed e) che assisteranno la Parte nel procedimento;
- g) l'indirizzo PEC presso cui eseguire le comunicazioni inerenti il procedimento.

1 bis. La Parte istante ha l'onere di verificare che l'Organismo sia competente a trattare la domanda ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. 28/2010 e s.m.i., ovvero che sia quello designato di comune accordo dalle parti a norma dell'art. 5, comma 5, del d. lgs. 28/2010 e s.m.i..

2. L'Organismo non è tenuto a verificare la correttezza dei dati di cui al comma 1, lettere a), b), e) e la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 bis. La mancanza delle indicazioni di cui al comma 1, lettere a), c) ed f) impedisce di dare corso alla domanda.

3. La domanda può inoltre contenere:

- a) copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
- b) i documenti allegati, di cui le altre Parti riceveranno copia.

4. La domanda e i documenti allegati vanno depositati presso la Segreteria dell'Organismo solamente a mezzo PEC per le materie previste dall'art. 5 c.1 bis d. lgs. 28/2010 e s.m.i. (utilizzando l'indirizzo mediazione.pec@ordineavvocativercelli.eu ed inviando i file allegati in formato .pdf); per le altre materie in caso di impossibilità a provvedere al deposito a mezzo PEC, potranno essere depositati anche personalmente ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Per le materie per le quali l'esperimento del procedimento di mediazione non è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, i documenti depositati in formato cartaceo, ove non è obbligatoria la difesa tecnica, vanno consegnati in un originale, una copia per l'Ufficio e tante copie quante sono le Parti che devono essere invitate a prendere parte al procedimento. La domanda deve essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall'Organismo scaricabile dal sito internet www.ordineavvocativercelli.it. Eventuali documenti che la Parte istante intenda mostrare al solo

Mediatore dovranno essere consegnati direttamente a quest'ultimo poiché la Segreteria non assume oneri di custodia di tale documentazione riservata.

5. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione delle altre Parti invitate al procedimento, comportano accettazione del presente regolamento e delle indennità di cui alla tabella approvata dal Consiglio Direttivo.

6. Al momento della presentazione della domanda la Segreteria informa la Parte che non ne sia munita dell'obbligo, nelle materie di cui all'art 5 c. 1 bis del d. lgs. 28/2010 e s.m.i. e comunque dell'opportunità di avvalersi dell'assistenza di un avvocato per meglio tutelare i propri diritti e della circostanza che l'eventuale accordo raggiunto nel corso del procedimento potrà essere immediatamente munito di efficacia esecutiva solo qualora tutte le Parti siano assistite da un avvocato, a norma dell'art. 12 del d. lgs. 28/2010 e s.m.i..

Art. 3

Il Coordinatore e la Segreteria amministrativa

1. Il Coordinatore, con l'eventuale assistenza del personale addetto alla Segreteria, cura l'attività amministrativa relativa al servizio di mediazione.

2. Il Coordinatore, con l'eventuale assistenza della Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle Parti, all'oggetto della controversia, al Mediatore designato, alla durata del procedimento ed al relativo esito.

3. Il Coordinatore, con l'eventuale assistenza della Segreteria, verifica:

- a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento;
- b) l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione.

4. Il Coordinatore, con l'eventuale assistenza della Segreteria, effettua a mezzo PEC tutte le comunicazioni inerenti il procedimento, salvo quanto previsto ai commi 5 e 5 bis del presente articolo.

5. Qualora la Parte istante indichi un valido indirizzo PEC delle altre Parti, il Coordinatore, con l'eventuale assistenza della Segreteria, comunica mediante PEC alle altre Parti, mediante un modulo predisposto dall'Organismo, l'avvenuto deposito della domanda di mediazione trasmettendo a costoro, in formato elettronico, copia della domanda medesima, dei documenti allegati e del provvedimento con il quale è nominato il Mediatore e fissato il primo incontro di mediazione avvertendole che:

- a) se intendono partecipare al procedimento, debbono comunicare entro sette giorni tale volontà, indicando anche i dati di cui all'art. 8 del regolamento;
- b) gli artt. 17 e 20 del d. lgs. 28/2010 e s.m.i. prevedono benefici fiscali collegati alla composizione del conflitto in sede di mediazione;

c) dalla mancata partecipazione al procedimento il Giudice può trarre argomenti di prova ai sensi dell'art. 8 del d. lgs. 28/2010 e s.m.i. e dell'art. 116 c.p.c. ed inoltre, nelle materie di cui all'art. 5 del d. lgs. 28/2010 e s.m.i., può condannare le parti che non hanno partecipato al procedimento ad una sanzione pecuniaria pari all'importo del contributo unificato dovuto;

d) è obbligatoria l'assistenza di un avvocato per le materie di cui all'art 5 c. 1 bis del d. lgs. 28/2010 e s.m.i., che è, comunque, opportuna l'assistenza dell'avvocato per meglio tutelare i diritti della Parte e che l'eventuale accordo raggiunto nel corso del procedimento potrà essere immediatamente munito di efficacia esecutiva solo qualora tutte le Parti siano assistite da un avvocato, a norma dell'art. 12 del d. lgs. 28/2010 e s.m.i..

La comunicazione a mezzo PEC avviene entro giorni quindici dal deposito della domanda. Dal momento che essa produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale ed impedisce, per una sola volta, la decadenza a norma dell'art. 5, comma 6, del d. lgs. 28/2010 e s.m.i., è onere della Parte istante indicare le eventuali ragioni di urgenza che impongono una comunicazione più celere.

5 bis. Qualora la Parte istante non indichi un valido indirizzo PEC di alcune tra le altre Parti:

- se la Parte istante è assistita da un avvocato, il Coordinatore lo invita a comunicare egli stesso gli atti ed i documenti di cui al comma 5 alle Parti prive di indirizzo PEC, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di Ufficiale Giudiziario;

- se la Parte istante non è assistita da un avvocato il Coordinatore richiede alla Parte istante le necessarie copie cartacee, quindi effettua egli stesso la comunicazione di cui al comma 5 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Il piego verrà spedito entro giorni quindici dalla consegna al Coordinatore delle copie cartacee. La Parte istante dovrà inoltre farsi carico delle spese vive affrontate dall'Organismo.

6. Il Coordinatore, con l'eventuale assistenza della Segreteria, comunica altresì alle Parti che hanno dichiarato di voler partecipare al procedimento:

- a) i provvedimenti di nomina o sostituzione del Mediatore e di fissazione della data del primo incontro di mediazione;
- b) il deposito della risposta di un'altra Parte o la mancata risposta di una o più tra le altre Parti nei termini di cui al regolamento;
- c) il deposito della proposta di conciliazione formulata dal Mediatore;
- d) il deposito della dichiarazione di conclusione del procedimento o di impossibilità di proseguirlo;
- e) tutti i provvedimenti inerenti le indennità dovute per il servizio di mediazione.

Art. 4

Sede del procedimento

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso il locali del COA di Vercelli.

Art. 5

Designazione e funzioni del Mediatore

1. Il Mediatore assiste le Parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.
2. In nessun caso il Mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo.
3. Il Coordinatore designa il Mediatore entro giorni cinque dal deposito della domanda individuandolo tra gli iscritti all'albo dell'Organismo e fissa la data del primo incontro a non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. Qualora, successivamente alla comunicazione di cui all'art. 3, comma 5 o 5 bis e comunque non oltre sette giorni prima della data prevista per l'incontro, tutte le Parti convengano sull'indicazione di un diverso Mediatore, essa è vincolante per l'Organismo purché questi sia iscritto nell'albo dell'Organismo stesso.
4. Al fine di garantire la neutralità nella prestazione del servizio, il Coordinatore provvede alla designazione del Mediatore secondo criteri di rotazione che tengano conto dell'oggetto, del valore della controversia, della sussistenza dei requisiti per il patrocinio a spese dello Stato e delle materie nelle quali il Mediatore è competente, dichiarate al momento dell'iscrizione nell'albo dell'Organismo o in seguito.
5. Il Mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.
6. La designazione è immediatamente comunicata al Mediatore mediante messaggio PEC; il Mediatore deve comunicare alla Segreteria mediante PEC, prontamente e comunque non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico o la rinuncia e le motivazioni di quest'ultima. In mancanza di accettazione viene designato altro Mediatore. La mancata accettazione di più di due incarichi nell'anno solare non fondata su giustificato motivo comporta la cancellazione del Mediatore dall'albo dell'Organismo su delibera del Consiglio Direttivo.
7. Al momento dell'accettazione, il Mediatore deve sottoscrivere l'apposita dichiarazione di imparzialità predisposta su formulario dell'Organismo.
8. Qualora si renda necessaria la nomina di un Mediatore ausiliario, vi provvede il Coordinatore, su segnalazione del Mediatore o delle Parti, individuandolo tra gli iscritti all'albo dell'Organismo dotati delle necessarie conoscenze tecniche. L'ausiliario può essere altresì individuato tra gli iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali, ma solo qualora presso l'albo dell'Organismo non sia presente alcuna figura professionale idonea. La nomina è subordinata all'impegno sottoscritto da almeno una delle Parti a sostenerne gli oneri secondo i compensi previsti dalle tariffe professionali vigenti. All'ausiliario si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del Mediatore, nonché le regole di riservatezza.
9. L'ODM, per tramite della Segreteria, nel caso in cui si rilevi opportuno o le parti lo richiedano, mette a disposizione delle stesse l'elenco di esperti iscritti nell'albo dei consulenti e dei periti presso i Tribunali o, in alternativa, un elenco di esperti individuati in virtù di eventuali convenzioni stipulate tra Ordini

Professionali. Le parti si impegnano a sostenere gli oneri di tali esperti secondo i compensi, determinati da eventuali norme di legge, da parametri o tariffe professionali o da eventuali convenzioni. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e di obbligo di imparzialità del Mediatore, nonché le regole di riservatezza.

Art. 5 bis

Mediatori tirocinanti

1. L'Organismo consente gratuitamente a ciascun Mediatore iscritto nel proprio albo di svolgere il tirocinio assistito prescritto dalla normativa vigente. Il tirocinio sarà consentito anche ai Mediatori di altri organismi, nella misura in cui sarà possibile alla luce della necessità di garantire prioritariamente il tirocinio degli iscritti presso questo Organismo.
2. Il Coordinatore comunica ai Mediatori che hanno espresso il desiderio di svolgere il tirocinio assistito, a quali procedure di mediazione possono assistere, sentito anche il parere del Mediatore designato. Il Mediatore tirocinante assiste a tutte le fasi della procedura e non può avere contatti con le Parti in assenza del Mediatore.
3. Il Mediatore tirocinante non ha diritto ad alcun compenso da parte dell'Organismo, del Mediatore e delle Parti.
4. Il Mediatore tirocinante è soggetto agli stessi doveri, obblighi, sanzioni, garanzie ed incompatibilità del Mediatore, è vincolato al segreto professionale al pari di quest'ultimo e deve sottoscrivere le medesime dichiarazioni.

Art. 6

Cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del Mediatore, rinuncia all'incarico e sostituzione

1. Il Mediatore non può essere nominato quando:
 - a) abbia in corso rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle Parti;
 - b) ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 51, comma 1, c.p.c..

La nomina tuttavia può avvenire qualora sia concordemente richiesta da tutte le Parti ed esse si dichiarino contestualmente a conoscenza del rapporto rilevante di cui al presente comma.

2. Il Mediatore deve comunicare alle Parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza ed imparzialità.

3. Il Mediatore può rinunciare all'incarico quando emergano gravi ragioni di convenienza, benché non tali da realizzare una delle ipotesi di cui al comma 1, dandone comunicazione scritta e motivata al Coordinatore. In tal caso il Coordinatore designa senza indugio un sostituto.

4. Il Mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza, affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza. Egli deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle Parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

5. Il Mediatore, qualora accetti l'incarico, non potrà svolgere a favore di una o più Parti funzioni di difensore o di consulente per almeno ventiquattro mesi. La violazione di questa norma comporta che il Mediatore sia sospeso dall'albo dell'Organismo per trentasei mesi su delibera del Consiglio Direttivo.

6. Ciascuna Parte, qualora ritenga esistente una delle circostanze ostative alla nomina di cui al comma 1, può chiedere al Coordinatore di sostituire il Mediatore. Il Coordinatore, ove ravvisi l'esistenza di tale circostanza, sostituisce senza indugio il Mediatore. La richiesta non può essere avanzata dopo la formulazione della proposta conciliativa.

Art. 7

Riservatezza

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

2. Il Mediatore, le Parti, la Segreteria, il Coordinatore e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.

3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della Parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il Mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre Parti. Parimenti egli non deve consegnare alle altre Parti i documenti consegnatigli in via riservata da una di esse senza il consenso di quest'ultima. In tutti i casi il consenso va espresso necessariamente per iscritto.

4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della Parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

6. Il Mediatore, gli addetti dell'Organismo, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle

informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.

Art. 8

Procedimento di mediazione

1. Le Parti che ricevono la comunicazione di cui all'art. 3, comma 5 o 5 bis, devono comunicare entro sette giorni dal ricevimento la propria volontà di partecipare al procedimento. In mancanza, se la materia controversa non rientra tra quelle di cui all'art. 5 c. 1 bis del d. lgs. 28/2010 e s.m.i., il procedimento si considera concluso.

2. La comunicazione di adesione deve contenere:

- a) l'indirizzo PEC presso cui eseguire le comunicazioni inerenti il procedimento.
- b) i dati identificativi di colui che, eventualmente, parteciperà e rappresenterà la Parte sul piano sostanziale nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;
- c) una propria descrizione dei fatti e delle questioni controverse;
- d) i dati identificativi dell'avvocato che assiste la Parte;
- e) i dati identificativi degli altri professionisti e/o delle persone di fiducia non ricomprese tra quelle di cui alle lettere b) e d) che assisteranno la Parte nel procedimento;
- f) i documenti allegati.

La comunicazione di adesione ed i documenti allegati vanno depositati presso la Segreteria dell'Organismo solamente a mezzo PEC per le materie previste dall'art. 5 c.1 bis d. lgs. 28/2010 e s.m.i. (utilizzando l'indirizzo mediazione.pec@ordineavvocativercelli.eu ed inviando i file allegati in formato **.pdf**); per le altre materie in caso di impossibilità a provvedere al deposito a mezzo PEC, potranno essere depositati anche personalmente ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I documenti depositati in formato cartaceo vanno consegnati in un originale, una copia per l'Ufficio e tante copie quante sono le Parti che devono essere invitate a prendere parte al procedimento. Eventuali documenti che la Parte intenda mostrare al solo Mediatore dovranno essere consegnati direttamente a quest'ultimo poiché la Segreteria non assume oneri di custodia di tale documentazione riservata.

3. Il Mediatore nel corso del primo incontro chiarisce alle Parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il Mediatore, sempre nel corso del primo incontro, invita quindi le Parti ed i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione e, in caso positivo, dà avvio a quest'ultimo.

Il Mediatore, qualora ne ravvisi l'opportunità, alla luce del carico di lavoro, può differire la data del primo incontro rispetto a quella fissata dal Coordinatore, in ogni caso fissandolo non oltre trenta giorni dopo il deposito della domanda. In tal caso egli comunica alle Parti e al Coordinatore il differimento a mezzo PEC.

3 bis. Il Mediatore conduce il procedimento senza formalità di procedura, sentendo le Parti congiuntamente o separatamente. Il procedimento ha una durata massima di tre mesi, salvo diverso accordo tra le parti.

4. Nelle materie di cui all'art. 5 del d. lgs. 28/2010 e s.m.i., il primo incontro si tiene anche se una o più Parti invitate non hanno aderito al procedimento. In tal caso il Mediatore redige immediatamente il verbale di mancato accordo, dando atto che l'esito è dipeso dalla mancata partecipazione di una o più Parti invitate, e lo deposita presso la Segreteria.

5. Il Mediatore, d'intesa con le Parti, fissa le date del o degli incontri successivi al primo.

6. Quando le Parti non raggiungono un accordo e ne fanno concorde richiesta, il Mediatore formula una proposta di conciliazione depositandola in Segreteria. La Segreteria comunica l'avvenuto deposito alle Parti. Al Mediatore non è precluso formulare proposte anche su richiesta di una sola Parte, ex art. 11 c. 1, II capov.

7. Prima di formulare la proposta, il Mediatore informa le Parti dell'influenza di quest'ultima sulla ripartizione delle spese processuali a norma dell'art. 13 del d. lgs. 28/2010 e s.m.i..

8. La proposta del Mediatore non può essere contraria all'ordine pubblico e al buon costume, né violare o essere tesa ad eludere norme imperative. Salvo diverso accordo delle Parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. Il Mediatore deposita la proposta in Segreteria, se formulata dopo la conclusione dell'incontro.

9. Le Parti fanno pervenire alla Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

10. Le Parti hanno l'onere di comunicare tempestivamente all'Organismo la variazione del proprio recapito PEC.

11. Non sono consentite comunicazioni riservate delle Parti al solo Mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate che quest'ultimo ritenga opportuno svolgere.

Art. 9

Conclusione del procedimento di mediazione

1. Il procedimento si conclude:

- a) Una o alcune delle parti non aderiscono al procedimento o non partecipano all'incontro di mediazione;
- b) nel caso in cui, nel primo incontro, tutte le Parti si esprimono negativamente sulla possibilità di esperire il procedimento di mediazione (qualora solo alcune Parti desiderino iniziare il procedimento, lo stesso si svolgerà solo nei confronti di queste, ove giuridicamente possibile);
- c) quando le Parti raggiungono un accordo;
- d) quando le Parti non raggiungono un accordo;

e) quando una delle Parti o il Mediatore non ritengono utile proseguire il procedimento di mediazione già iniziato o cessano di presentarsi agli incontri successivi al primo o non aderiscono alla proposta formulata dal Mediatore;

f) quando le Parti aderiscono alla proposta formulata dal Mediatore;

g) decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo tra le parti.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b), e) ed f), il Mediatore redige il processo verbale dal quale risulta il mancato accordo, specificando in quale tra le ipotesi suddette si ricada. Il processo verbale è sottoscritto anche dalle Parti, se presenti, e viene immediatamente depositato presso la Segreteria.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera c), il Mediatore redige processo verbale attestante la positiva conclusione del procedimento di mediazione; il verbale così redatto viene sottoscritto dalle Parti e dal Mediatore, il quale certifica l'autografia delle sottoscrizioni delle Parti ovvero la loro impossibilità motivata di sottoscrivere.

Al verbale viene allegato separato atto di accordo redatto a cura delle Parti e sottoscritto dalle medesime. Gli avvocati che assistono le Parti possono attestare, in calce all'atto di accordo, che esso è conforme alle norme imperative ed all'ordine pubblico. Il Mediatore, se richiesto, certifica unicamente l'autografia delle sottoscrizioni delle Parti in calce all'atto di accordo ovvero la loro impossibilità motivata di sottoscrivere.

4. Il Coordinatore, in tutti i casi di cui al comma 1, predispone la dichiarazione di conclusione del procedimento, che viene conservata presso la Segreteria. La Segreteria comunica l'avvenuto deposito e rilascia copia, per gli usi di legge, della dichiarazione, del verbale di mancato accordo, del verbale di accordo e dell'accordo medesimo, della proposta del Mediatore e delle dichiarazioni scritte inviate a seguito della proposta medesima. Le copie sono rilasciate esclusivamente alle Parti e loro avvocati, a loro richiesta e spese. Il rilascio delle copie è subordinato all'adempimento degli obblighi di versamento delle indennità gravanti sulle Parti. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle Parti.

5. Al termine del procedimento di mediazione, a ogni Parte viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio secondo il modello allegato al presente regolamento; copia della stessa, con la sottoscrizione della Parte e l'indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa al Coordinatore.

Art. 10

Indennità a carico delle Parti

1. L'indennità comprende:

a) le spese di avvio del procedimento;

b) le spese di mediazione, che includono il compenso dovuto ai mediatori;

c) il compenso per gli eventuali ausiliari di cui all'art. 5, comma 8, che è liquidato a parte.

2. Per le spese di avvio del procedimento è dovuto da ciascuna Parte un importo di € 40,00 (euro quaranta) per le liti di valore sino a € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila), e € 80,00 (euro

ottanta) per le liti di valore superiore a € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila), che deve essere versato dalla Parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla Parte aderente al procedimento di mediazione al momento dell'adesione.

3. Qualora il procedimento si concluda a causa della mancata partecipazione di tutte le Parti o di tutte le Parti diverse dall'istante al primo incontro, null'altro è dovuto dalle Parti.

Qualora una Parte partecipi al primo incontro, ma si esprima negativamente sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione, null'altro è dovuto da quella Parte.

In entrambi i casi previsti dal presente comma le spese di avvio del procedimento di cui al comma 2 non verranno restituite.

4. Qualora invece alcune o tutte le Parti che partecipano al primo incontro si esprimano positivamente sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione, ciascuna di quelle Parti deve, per le spese di mediazione, l'indennità indicata nella tabella approvata dal Consiglio Direttivo. Tale somma è dovuta in aggiunta alle spese di avvio del procedimento, che non verranno restituite.

5. Il versamento delle spese di mediazione deve avvenire:

- nel primo incontro ed in tal caso il Mediatore può, se ritiene, dare immediato avvio al procedimento di mediazione;

- ovvero entro otto giorni dal primo incontro ed in tal caso, nel primo incontro, il Mediatore fissa l'inizio del procedimento di mediazione ad una data successiva.

6. Il compenso per gli ausiliari di cui all'art. 5, comma 8, è liquidato dal Coordinatore quando essi terminano la loro attività. Il Coordinatore può altresì disporre che sia versato un acconto prima dell'inizio della loro attività. Il compenso e l'acconto vanno versati entro otto giorni da quando la Segreteria comunica alle Parti il provvedimento del Coordinatore.

7. Qualora più Parti rappresentino un unico centro di interessi, le spese sono dovute una sola volta.

8. Il pagamento delle spese di qualsiasi natura può avvenire unicamente presso la sede dell'Organismo con le modalità indicate dal Coordinatore. Il Mediatore non può essere delegato all'incasso, neppure in occasione del primo incontro.

9. Il valore della materia controversa ai fini del calcolo dell'indennità è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Qualora il valore sia indicato in misura indeterminabile, il Coordinatore, con il provvedimento di cui all'art. 3, comma 5, determina l'indennità dovuta compresa tra il minimo ed il massimo indicati nella tabella approvata dal Consiglio Direttivo e nel d.m. 18.10.2010, n. 180.

10. Il Coordinatore ridetermina il valore della materia controversa:

- con il provvedimento di cui all'art. 3, comma 5, qualora la quantificazione indicata dall'istante appaia con evidenza non aderente alla realtà; in tal caso il provvedimento è comunicato anche alla parte istante;

- all'esito del procedimento, qualora l'accordo raggiunto sia tale da evidenziare che quello originariamente indicato era notevolmente inferiore al reale.

11. L'indennità di cui al comma 4, nelle materie di cui all'art. 5 del d. lgs. 28/2010 e s.m.i., per le quali l'instaurazione del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, è ridotta di un terzo per controversie di valore non superiore ad Euro 250.000,00 e di metà per le controversie di valore superiore. In tali materie inoltre non si applicano gli aumenti di cui ai commi seguenti, fatta eccezione per quello di cui al comma 12.

12. L'indennità di cui al comma 4 è aumentata di un quarto in caso di conclusione dell'accordo.

13. L'indennità di cui al comma 4 è aumentata di un quinto in caso di formulazione della proposta non seguita da accordo.

14. Il Coordinatore può altresì stabilire, che l'indennità di cui al comma 4 sia aumentata fino ad un quinto in caso di particolare importanza, complessità o difficoltà della materia controversa.

15. Qualora le indennità dovute non siano versate nei termini previsti al presente regolamento, l'Organismo cessa di prestare il servizio di mediazione. In tal caso il Coordinatore deposita presso la Segreteria una dichiarazione di impossibilità di proseguire il procedimento per mancato pagamento delle indennità dovute, specificando che essa non equivale alla dichiarazione di conclusione del procedimento ai fini del soddisfacimento degli obblighi imposti dall'art. 5 del d. lgs. 28/2010 e s.m.i..

16. Il Consiglio Direttivo ridetermina ogni tre anni, ovvero in caso di modifica dei regolamenti ministeriali in materia, l'ammontare delle indennità, entro i limiti fissati dai decreti ministeriali vigenti.

17. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la Parte che sia in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata dal pagamento di qualsivoglia indennità. A tal fine essa è tenuta a depositare, presso la Segreteria, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nonché a produrre la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.

18. Il Mediatore di un procedimento in cui tutte le Parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle Parti, il Mediatore riceve un'indennità ridotta in misura corrispondente al numero delle Parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.

19. Tutte le somme dovute all'Organismo in base al presente regolamento vanno addizionate dell'IVA secondo le norme vigenti.

Art. 11

Spese di Avvio e Compenso al Mediatore

1. Le spese di avvio del procedimento pari ad € 40,00 (euro quaranta) per le liti di valore sino a € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila) compreso, e € 80,00 (euro ottanta) per le liti di valore

superiore a € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila), di cui all'art. 10, comma 2, sono interamente trattenute dall'Organismo.

2. Le spese di mediazione di cui all'art. 10, comma 4, all'incasso delle quali provvede unicamente l'Organismo, sono devolute come segue:

- per il cinquantacinque per cento al Mediatore;
- per il quaranta per cento all'Organismo;
- per il cinque per cento al Fondo di solidarietà tra Mediatori tenuto dall'Organismo.

Tali proporzioni possono essere riviste dal Consiglio Direttivo come previsto nello Statuto dell'Organismo. L'Organismo verserà al Mediatore la quota di sua spettanza unicamente dopo averla incassata dalla Parte.

Il Mediatore non ha diritto ad alcun compenso nel caso di cui all'art. 10, comma 3.

3. Il Fondo di solidarietà tra Mediatori è costituito per far fronte all'esenzione dal versamento delle indennità garantita quando la Parte è in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. In tal caso il Mediatore può richiedere all'Organismo il versamento di una indennità sostitutiva pari alla metà di quella che gli sarebbe stata dovuta dalla Parte esentata in assenza dell'esenzione e comunque non superiore ad € 1.000,00. L'Organismo provvede al versamento unicamente entro i limiti della capienza del Fondo e non con l'intero proprio patrimonio. I versamenti avvengono in base alla priorità della richiesta.